



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Razionalizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 21 della legge n. 42/2009."

### Testo ddl

#### Art.1

Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modificazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 e la disciplina di cui alla presente legge.
2. Le funzioni attribuite al prefetto dall'art. 16, comma 28, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono esercitate dalla Regione.
3. Le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 o attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il 30 giugno 2012 con riguardo ad una funzione, due ulteriori entro il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali è fissato di norma in 10.000 abitanti.
4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.